Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 158 dell'8 luglio 1995 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 8 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 83

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1994, n. **774.**

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1994, n. **774.** — *Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica* *Pag.* 5

Dipartimento per la programmazione e coordinamento generale . . . . » 8

Dipartimento istruzione universitaria . . . . » 8

Dipartimento per la ricerca scientifica e tecnologica . . . . » 15

Dipartimento relazioni internazionali . . . . » 16

Servizio per il supporto tecnico e amministrativo » 16

Servizio per il supporto agli organi collegiali . . . . » 17

Servizio per il sistema informativo e statistico . . . . » 17

Servizio per la vigilanza sugli enti . . . . » 17

Servizio per il personale . . . . » 19

Note » 23

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 giugno 1994, n. **774.**

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativamente alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL MINISTRO
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la nota ACG/5(26)996 del 27 maggio 1994, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di competenza dell'amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il têrmine iniziale decorre dalla data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, della richiesta o della proposta.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause di irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

Art. 6.

Termine finale del procedimento

1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

3. Gli adempimenti relativi ai procedimenti per i quali sia competente all'adozione dell'atto finale un'altra amministrazione sono conclusi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero di novanta giorni nei casi in cui gli atti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica necessitino di una attività istruttoria che coinvolga organi consultivi del Ministero stesso, università, enti od altre istituzioni vigilate.

4. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazione tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la

determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il medesimo termine annuale, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua, d'intesa con gli organi, amministrazioni od enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; provvede altresì, ove occorra, ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvede di volta in volta ad individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Parere facoltativo del Consiglio di Stato

1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

Art. 9.

Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

1. Relativamente al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica deve intendersi per unità organizzative responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale ciascun ufficio dei dipartimenti e dei servizi, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 gennaio 1992.

Art. 10.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.

Art. 11.

Integrazione e modificazione del presente regolamento

1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

Art. 12.

Pubblicità aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 giugno 1994

Il Ministro: PODESTÀ

VISTO, *il Guardasigilli* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1995
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 10

DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO GENERALE

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Procedimenti contabili di pratiche relative alla liquidazione di competenze inerenti a: - competenze accessorie personale Ministero - spese di funzionamento del Ministero (categoria IV - acquisto di Beni e Servizi - Rubrica I) - spese personale in quiescenza e spese per provvidenze equo indennizzo (categoria III e V - Rubrica I) - R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e succ. modificazioni e integraz. - R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e succ. modificazioni e integraz. - L. 5 agosto 1978, n. 468, così come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - D.P.R. 12 luglio 1991, n. 354)	Ufficio II	120	Dalla acquisizione della documentazione utile a norma delle vigenti disposizioni, per procedere alla liquidazione ovvero dalla effettiva disponibilità degli stanziamenti concessi in bilancio.

DIPARTIMENTO
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Indizione degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e nomina relative commissioni giudicatrici (Legge 8 dicembre 1956, n. 1378 D.M. 9 settembre 1957 D.P.R. 28 ottobre 1982, n. 980 D.P.R. 3 novembre 1982, n. 981 D.M. 3 dicembre 1985 D.M. 13 gennaio 1992, n. 240)	Ufficio I	210	Nel procedimento intervengono le Università, gli ordini professionali ed il CUN. Il termine decorre dalla data di esami prevista dall'O.M. Gli ulteriori adempimenti relativi allo svolgimento degli esami sono demandate alle Università.
Rilascio diploma di abilitazione alla professione di ingegnere agli ufficiali militari (Artt. 180 e segg. del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592)	Ufficio I	180	Il termine è comprensivo del prescritto parere del CUN.
Risposte a quesiti relativi agli esami di Stato	Ufficio I	120	Il termine è comprensivo delle eventuali richieste di parere al CUN.
Esperti in materia di esami di Stato	Ufficio I	60	Il termine è comprensivo delle richieste di notizie alle Università.
Parere su proposte di legge relative alle istituzioni di nuove professioni	Ufficio I	30	
Esami statuti di autonomia degli Atenei e dei Regolamenti di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità (Artt. 6 e 7 legge n. 168/1989)	Ufficio I	60	Termini previsti dalla legge.
Nomina componenti collegi dei Revisori dei Conti delle Università non ancora dotate del Regolamento di autonomia e nulla osta per la nomina dei dipendenti del Ministero a componenti del collegio scelti direttamente dalle Università in base ai loro regolamenti. (Art. 98 D.P.R. n. 371/1982)	Ufficio I	90	Intervento del Ministero del Tesoro e della Corte dei Conti per le rispettive designazioni. Il termine tiene conto anche della proroga prevista dalla normativa vigente.
Autorizzazione alle Università per il patrocinio del libero foro (Art. 43 legge n. 103/1979)	Ufficio I	20	
Concessione esenzione fiscale alle filiazioni di Università ed Istituti di cultura stranieri (Art. 34 comma 8-*bis* legge 27 febbraio 1989, n. 154)	Ufficio I	120	Interviene nel procedimento il Ministero degli affari esteri per il parere.
Promozioni indagini ispettive presso le Università	Ufficio I	30	
Esame risultati ispezioni ed assunzione eventuali provvedimenti conseguenti	Ufficio I	90	

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Contenzioso relativo ai provvedimenti ministeriali di competenza: *a)* ricorso giurisdizionale (istituzione pratiche per costituzione in giudizio) *b)* ricorso straordinario (art. 11 legge 1199/1971)	Ufficio I		Termini previsti art. 8 legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 legge n. 241/1990.
Invio al Ministero della Pubblica Istruzione delle schede contenenti richieste nomina Presidenti di Commissione per esami di maturità (Art. 7 legge 5 aprile 1969, n. 119) Circolari ministeriali	Ufficio I		Termine fissato annualmente dalla circolare ministeriale della Pubblica Istruzione.
Rilascio certificazioni	Ufficio I	30	
Designazioni comitati CEE	Ufficio II	90	
Attuazione direttive CEE su libera circolazione professione architetto (D. L.vo n. 129/1992)	Ufficio II	270	Pareri CUN, Consiglio Nazionale Ordine Architetti. Decreto interministeriale MURST - MAE - Ministero Grazia e Giustizia.
Libera circolazione architetti in via provvisoria (D. L.vo n. 129/1992)	Ufficio II	40	
Comandi personale docente e scuola per insegnamento c/o Università per stranieri Perugia e Siena	Ufficio II	90	Decreto interministeriale MURST MPI.
Riconoscimento rilevanza scientifica internazionale Università straniere (Legge 18 febbraio 1989, n. 56)	Ufficio II	210	Parere CUN. Richiesta elementi istruttori.
Riconoscimento titoli universitari CEE ai fini esercizio professioni in Italia (D. L.vo 27 gennaio 1992, n. 115)	Ufficio II	240	Parere CUN.
Quesiti vari su Università, studenti	Ufficio II	150	Parere CUN. Richiesta elementi istruttori all'Università.
Istituzione presso gli Atenei di Facoltà, di Corsi di laurea, di diploma e Scuole di specializzazione	Ufficio II	180	Il termine decorre dalla richiesta di attivazione da parte dell'Università ed è comprensivo del parere del CUN.
Modifiche di statuto per l'adeguamento degli ordinamenti didattici	Ufficio II	180	Parere del CUN.
Ripartizione borse per scuole di specializzazione di medicina	Ufficio II	120	Parere Comitato medicina CUN e Min. Sanità.
Regolamenti didattici di Ateneo (Art. 11 legge 19 novembre 1980, n. 341)	Ufficio II	180	Parere CUN. Termine previsto dalla legge.
Ripartizione borse aggiuntive	Ufficio II	30	Il termine decorre dalla scadenza del termine previsto nel Decreto di ripartizione pubblicato sulla *G.U.*
Quesiti vari relativi a borse per scuole di specializzazione	Ufficio II	120	Parere CUN.
Contratti e supplenze (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 Legge 19 novembre 1990, n. 341)	Ufficio II	150	Parere CUN.
Certificazioni CEE (D.L. 27 gennaio 1992, n. 115 D.L. 27 gennaio 1992, n. 129)	Ufficio II	60	
Direttori tecnici Istituti farmaceutici (D.L. 29 maggio 1991, n. 178)	Ufficio II	210	Parere CUN. Decreto Interministeriale MURST - Sanità.
Autorizzazione conferimento lauree ad honorem	Ufficio II	30	
Riconoscimento Scuole Psicoterapia (Legge n. 56/1989)	Ufficio II	30	Termini previsti dal decreto ministeriale.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica relativo a provvedimenti di competenza	Ufficio II		Termini previsti art. 8 legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 legge n. 241/1990.
Ricorso TAR contro provvedimenti di competenza	Ufficio II		Termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	*NOTE*
Assegnazione fondi per compensi lavoro straordinario al personale con qualifica dirigenziale nonché prestazioni eccezionali al personale non docente	Ufficio III	30	Il termine decorre dall'emanazione e registrazione dell'apposito D.P.C.M. autorizzativo della spesa nonché del relativo stanziamento dei fondi disposto dal Ministero del Tesoro.
Liquidazione dei compensi ai componenti le Commissioni dei concorsi dell'Istruzione Universitaria	Ufficio III	180	
Liquidazione dei compensi ai componenti le Commissioni per gli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni per le Università libere	Ufficio III	60	Il termine indicato decorre dalla seconda sessione annuale (novembre).
Anticipi sui compensi ai componenti delle commissioni dei concorsi dell'Istruzione Universitaria	Ufficio III	15	Il termine decorre dalla presentazione all'ufficio della richiesta di anticipo.
Procedimenti relativi alla amministrazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare delle Univ., Istit. Univ. e Osserv. (alienazioni, acquisti ecc.)	Ufficio III	120	Il termine comprende l'acquisizione parere Consiglio di Stato previsto, in molti casi, per legge (v. R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).
Risposte a quesiti in materia finanziaria e giuscontabilistica	Ufficio III	120	Il termine indicato è comprensivo del tempo occorrente per l'eventuale richiesta di parere al Ministero del Tesoro - IGF.
Risposte e quesiti in relazione all'applicazione delle norme in materia di stato giuridico e trattamento economico di attività del personale universitario	Ufficio III	120	Il termine indicato è comprensivo del tempo occorrente per l'eventuale richiesta di parere al Ministero del Tesoro - IGOP.
Risposte e quesiti formulati da altri uffici del Ministero e da altre Amministrazioni	Ufficio III	60	
Risposte e quesiti in materia di rivalutazione monetaria ed interessi legali	Ufficio III	120	Nel termine indicato è stata prevista l'eventualità di dover acquisire il parere di diversa Amministrazione.
Riconoscimento pers. giur. (Artt. 12 e segg. del C.C.)	Ufficio III	270	Parere Consiglio di Stato.
Modifica statuto (Art. 16 C.C.)	Ufficio III	170	
Autorizzazioni ad acquisto immobili, accettazione atti di liberalità (Art. 17 C.C. - Art. 5 legge 30 marzo 1961, n. 304)	Ufficio III	270	
Nomina organi statutari - Statuti singole Istituzioni	Ufficio III	90	Nel termine è compresa la richiesta di designazione ai Ministeri o Amministrazioni pubbliche.
Cap. 7301 - Fondi ricerca scientifica - Ripartizione quota 40% - Ricerche a carattere nazionale (Art. 65 D.P.R. n. 382/1980)	Ufficio III	180	Il termine decorre dalla comunicazione ai Rettori dell'avvenuta assegnazione dei fondi. La Ragioneria Centrale provvede ai successivi adempimenti di controllo per permettere la erogazione dei fondi.
Modifiche di statuto per la istituzione delle aziende ospedaliere presso i Policlinici (Art. 4, comma 5 del D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 502)	Ufficio IV	180	Parere del CUN.
Decreti ministeriali relativi alla concessione di abilitazione a rilasciare diplomi con valore legale alle scuole private per Interpreti e Traduttori (Legge n. 697/1986)	Ufficio IV	180	Il termine è comprensivo degli adempimenti istruttori e del parere del CUN e decorre dalla pubblicazione sulla *G.U.* del piano triennale di sviluppo delle Università.
Ricostituzione dei Consigli di Amministrazione delle Scuole Autonome di Ostetricia (R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2129 e successive norme modificative ed integrative)	Ufficio IV	90	Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 gg. previsto dalla normativa vigente.

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Designazione ministeriale per la nomina e costituzione dei Comitati Consultivi CEE per la formazione dei medici chirurghi, odontoiatri, veterinari, ostetriche e infermieri professionali (Rispett. Direttive CEE, 75/362/CEE; 77/452/CEE; 78/686/CEE; 78/1026/CEE; 75/362/CEE; 75/453/CEE; 78/687/CEE; 78/1027/CEE; 81/1057/CEE)	Ufficio IV	60	Nel procedimento intervengono: Il Ministro della Sanità e gli organismi che forniscono la formazione.
Costituzione del Consiglio di Amministrazione dello ISEF statale di Roma	Ufficio IV	90	Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 gg. previsto dalla normativa vigente e nel procedimento intervengono le altre Amministrazioni ed Enti che devono avere rappresentanti dell'ISEF.
D.M. ripartizione fondo borse studio incentivazione e razionalizzazione frequenza universitaria (Legge 2 dicembre 1991, n. 390, art. 17, cap. 1528)	Ufficio V	360	Parere CUN e Conferenza Permanente Rettori D.M. annuale ripartizione fondo.
D.M. conferimento borse studio perfezionamento e specializzazione all'estero (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, cap. 1515)	Ufficio V	180	Per istruttoria accertamento possesso requisiti aventi diritto e relative procedure contabili.
D.M. ripartizione fondo in favore Centro Res. Cosenza, Collegi Universitari legalmente riconosciuti, Regione Sardegna (Cap. 1508)	Ufficio V	360	D.M. annuale ripartizione fondo
D.M. riconoscimento giuridico Collegi Universitari e Fondazioni (Art. 12 C.C.)	Ufficio V	270	Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.
D.M. autorizzazione accettazione eredità, legati, donazioni, acquisto immobili Collegi Universitari e Fondazioni (Art. 17 C.C.)	Ufficio V	270	Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.
D.M. modifiche statutarie Collegi Universitari e Fondazioni (Art. 16 C.C.)	Ufficio V	180	Istruttoria e acquisizione prescritto parere Consiglio di Stato.
Rilascio certificazioni borse studio specializzazione ed estero	Ufficio V	30	
Nomine componenti Consigli Amm.ne e Collegi Revisori dei Conti nei Collegi Universitari e Fondazioni	Ufficio V	90	Il termine tiene conto del periodo di proroga previsto dalla normativa vigente
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	Ufficio V		Termini previsti art. 8, legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 legge n. 241/1990).
Ricorso TAR	Ufficio V		Termini previsti dalla legge.
Corsi di dottorato - Attivazione	Ufficio V	30	Il termine decorre dalla acquisizione del parere del CUN.
Costituzione commissioni nazionali di dottorato per esami finali, previo sorteggio di nove nominativi indicati dal CUN	Ufficio V	30	Il termine decorre dalla acquisizione del parere del CUN.
Rilascio certificazioni dopo superamento prova di esame	Ufficio V		Contestualmente alla comunicazione dell'esito esame, dopo il deposito delle tesi alle Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.
Rilascio titolo originale	Ufficio V	240	Il termine decorre dal superamento esame e tiene conto dei tempi richiesti per la stampa del Poligrafico.
Equipollenza dottorato Ricerca conseguito all'estero (Art. 74 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)	Ufficio V	120	Il termine è comprensivo dell'acquisizione del parere del CUN.
Riconoscimento dottorato ricerca (Accordo Italia-S. Marino - Decreto 11 giugno 1990)	Ufficio V	30	
Rinnovo dei Consigli direttivi degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano (Art. 4 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163)	Ufficio VI	150	Parere del Consiglio Ricerche astronomiche ed elezioni di n. 4 componenti. Il termine tiene conto del periodo di proroga previsto dalla normativa vigente.

PROCEDIMENTO CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	*NOTE*
Nomina dei Direttori degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano (Art. 6 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163)	Ufficio VI	45	Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.
Nomina della Commissione di disciplina del personale degli Osservatori Astronomici, Astrofisici e Vesuviano (Art. 17 legge 18 marzo 1958, n 276)	Ufficio VI	30	
Concorsi a posti di Ricercatore Astronomo e Ricercatore Geofisico (Artt. 16 e 35 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163)			Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.
- Autorizzazione a bandire concorsi	Ufficio VI	45	
- Sorteggio composizione commissioni	Ufficio VI	45	Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.
- Approvazione atti dei concorsi	Ufficio VI	30	Le Nomine dei vincitori vengono effettuate dagli Osservatori Astronomici.
Concorsi a posti di astronomo straordinario, astronomo associato, geofisico straordinario, geofisico associato (Artt. 10, 13, 29 e 32 D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163)			Parere del Consiglio Ricerche astronomiche o del Consiglio Nazionale Geofisico.
- Bandi di concorso	Ufficio VI	120	
- Nomina commissioni giudicatrici	Ufficio VI	180	Elezioni nei seggi elettorali delle Università e degli Osservatori.
- Approvazioni atti dei concorsi	Ufficio VI	60	Il termine decorre dalla conclusione dei lavori della Commissione. Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche.
- Nomine dei vincitori del concorso	Ufficio VI	150	Il termine decorre dalla approvazione degli atti. Nei procedimenti intervengono i Consigli direttivi degli Osservatori per la chiamata dei vincitori.
Riconoscimento servizi all'estero personale ricerca degli OO.AA. (Art. 103 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)	Ufficio VI	60	Parere del Consiglio Ricerche Astronomiche ed interazione col Ministero degli Affari Esteri.
Collocamento fuori ruolo estero (Legge n. 1114/1962)	Ufficio VI	240	Parere Rettori - Autorizzazione Presidenza Consiglio Ministri - Consiglio Amministrazione.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica	Ufficio VI		Termini previsti art 8, legge 24 novembre 1971, n. 1199 e art. 16 legge n. 241/1990.
Ricorsi giurisdizionali avverso provvedimenti ministeriali di competenza (adempimenti per eventuali costituzioni in giudizio)	Ufficio VI	60	Termini previsti dalla legge.
Risposte a quesiti	Ufficio VI		
Concorsi a ricercatore universitario (Art. 30, comma 1, D.P.R. n. 382/1980)	Ufficio VI		
- Autorizzazioni a bandire	Ufficio VI	120	
- Sorteggio composizione commissioni	Ufficio VI	120	Ivi compreso il termine di 90 gg. per la formulazione delle terne da parte del CUN.
- Approvazioni atti	Ufficio VI	90	
Trasmissione del verbale relativo alla conferma dei ricercatori universitari (Art. 31 D.P.R. n. 382/1980)	Ufficio VI	30	Dalla ricezione del verbale agli uffici.
Decreto interministeriale riconoscimento servizi preruolo all'estero (Art. 103 D.P.R. n. 382/1980)	Ufficio VI	360	I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per ottenere il parere delle Autorità consolari all'estero e successivamente il parere del CUN.

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	*NOTE*
Collocamento f.r. presso organismi internazionali dei ricercatori universitari (Legge n. 1114/1962)	Ufficio VI	150	I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per l'autorizzazione da parte della P.C.M., parere del Ministero Affari Esteri.
Collocamento f.r. a disposizione Ministero A.E. Ric. Univ. quali addetti culturali presso istituti italiani di cultura all'estero (Art. 1 legge n. 604/1982)	Ufficio VI	150	I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per l'emanazione del D.M. del M.A.E. e successivo decreto interministeriale.
Passaggio dei Ric. Univ. nei ruoli dei professori degli istituti di istruzione secondaria di I e II grado (Art. 7 legge n. 349/1958)	Ufficio VI	120	I tempi calcolati comprendono quelli occorrenti per il parere del CUN e successiva trasmissione al Provveditorato agli Studi competente.
Collocamento f.r. a disposizione del Ministero A.E. dei Ric. Univ. quali esperti presso istituti italiani di Cultura all'estero (Art. 16, comma 1, legge n. 401/1990 e art. 168 D.P.R. n. 18/1967)	Ufficio VI	180	Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli Uffici competenti.
Collocamento f.r. a disposizione del Ministero A.E. dei Ric. Univ. quali Direttori presso istituti italiani di Cultura all'estero (Art. 14, comma 6, legge n. 401/1990)	Ufficio VI	180	Salvo termini maggiori in relazione alle comunicazioni degli Uffici competenti.
Riconoscimento servizio all'estero per partecipazione concorsi riservati (Art. 20 legge n. 705/1985 e art. 103 D.P.R. n. 382/1980)	Ufficio VI	120	Ivi compreso il termine di 90 gg. per la acquisizione del parere del CUN.
Concorsi per l'accesso ai ruoli di professore di I fascia (Legge 7 febbraio 1979, n. 31, art. 3 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 41)	Ufficio VII		
1) Presentazione domande di ammissione per partecipazione al concorso			Termini previsti dal bando.
2) Costituzione delle commissioni giudicatrici		240	Termine complessivo dei tempi richiesti per le procedure elettorali e di sorteggio.
3) Approvazione atti		180	Il termine indicato è comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione del parere del CUN e l'approvazione degli atti a firma del Ministro con comunicazione agli interessati degli atti stessi.
4) Emanazione DD.MM. di nomina vincitori concorso		80	Il termine decorre dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti ed è comprensivo del termine di 60 gg. prescritto per la chiamata da parte della Facoltà. Per le nomine d'ufficio il termine è aumentato di ulteriori 45 gg.
Concorsi per l'accesso ai ruoli di professore di II fascia (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, artt. 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48)	Ufficio VII		
1) Presentazione domande di ammissione per partecipazione al concorso			Termini previsti dal bando.
2) Costituzione delle commissioni giudicatrici		240	Termine complessivo dei tempi richiesti per le procedure di sorteggio e elettorali.
3) Approvazione atti		180	Il termine indicato è comprensivo del tempo necessario per la acquisizione del parere del CUN e l'approvazione degli atti a firma del Ministro con comunicazione agli interessati dell'approvazione degli atti stessi.
4) Emanazione DD.MM. di nomina vincitori concorso		80	Il termine decorre dalla data di comunicazione dell'approvazione degli atti ed è comprensivo del termine di 60 gg. prescritto per la chiamata da parte delle Facoltà. Per le nomine d'ufficio il termine è aumentato di ulteriori 45 gg.

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Collocamento a disposizione Ministero A E per incarico all'estero (R.D 31 agosto 1933, n 1592, art. 96)	Ufficio VII		
- Ricevimento ed esame richiesta M.A.E. per collocamento a disposizione e richiesta delibera di Facoltà dall'Univ. di appartenenza del docente interessato		90	Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione della delibera del Consiglio di Facoltà.
- Emanazione D.I di collocamento a disposizione		30	Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario per la firma On. Ministro M.U.R.S.T. e On. Ministro Tesoro.
Accertamento di attività svolta all'estero ai fini della equiparazione al servizio presso le Univ. (D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 103)	Ufficio VII		
- Ricevimento ed esame domanda, richiesta ed acquisizione notizie presso Min AA EE		180	Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione delle notizie richieste al Min. AA.EE.
- Emanazione D.L. di concerto con il Min. AA.EE.		90	Il termine indicato si intende comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione del parere del CUN.
Collocamento f.r. per assumere impieghi presso Organizzazioni internazionali (Legge n. 1114/1972)	Ufficio VII		
- Ricevimento ed esame domanda e richiesta nulla osta Facoltà		30	Il termine è comprensivo del tempo necessario per l'acquisizione nulla osta.
- Richiesta autorizzazione Presidenza Consiglio dei Ministri e nulla osta Ministero AA.EE.		60	Il termine è comprensivo del tempo necessario per il ricevimento della relativa documentazione.
- Emanazione D.I. M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e Min. Tesoro		60	Decreto interministeriale M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e Tesoro.
Collocamento f.r. per svolgere attività scientifica in paesi CEE od istituzioni internazionali con il trattamento più favorevole (D.P.R. n. 382/1980, art. 17, commi 8 e 9)	Ufficio VII		
- Ricevimento ed esame domanda, richiesta nulla osta Facoltà e richiesto nulla osta Min. AA EE.		90	Il termine è comprensivo del tempo necessario per acquisizione nulla osta della Facoltà e Min. AA.EE.
- Emanazione D.I. di concerto con Min AA EE e Min. Tesoro		60	Decreto interministeriale M.U.R.S.T., Min. AA.EE. e Tesoro.
Conferma in ruolo dei Prof associati (Art. 23 D.P.R. n. 382/1980)	Ufficio VII	270	Il termine decorre dalla comunicazione agli interessati per la presentazione dei titoli ed è comprensivo della costituzione della Commissione previa designazione dei componenti da parte del CUN.
Nomina ad ordinario dei Prof. di I fascia (Art. 78 T U. leggi Istruzione Sup. approvati con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592)	Ufficio VII	270	Il termine decorre dalla comunicazione agli interessati per la presentazione dei titoli ed è comprensivo della costituzione della Commissione previa designazione dei componenti da parte del CUN.
Chiamata docente straniero (Art. 4 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)	Ufficio VII	270	Nel procedimento intervengono: Ministero AA.EE. per parere sulla equivalenza del servizio prestato all'estero, ed il CUN per il prescritto parere.
Riconoscimento art. 103 dei professori universitari chiamati ai sensi dell'art. 4 D.P R. n. 382/1980. Docenti stranieri	Ufficio VII		
- Esame domande e richiesta notizie al Min AA EE. D.G R.C		150	Il termine è comprensivo del tempo necessario per acquisizione della risposta dal Min. AA.EE.
- Emanazione D.I. di equipollenza del servizio di concerto con il Min. AA.EE.		90	Il termine è comprensivo del tempo necessario per acquisizione del parere del CUN e firma del provvedimento.
- Emanazione D.M. di computo dei servizi pre-ruolo prestati dai proff. stranieri e firma del provvedimento con inoltro alla Ragioneria Centrale		60	

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Concessione finanziamenti nella forma di credito agevolato, contributo nella spesa e contributo in c/interessi per progetti di ricerca applicata autonomamente presentati dalle imprese ai sensi art. 4, legge n. 1089/68 e successive modifiche	Ufficio II		L'iter procedurale è variabile su delibera CIPI
Progetti per lo svolgimento dell'attività di formazione lavoro (D.L.vo 30 ottobre 1984, n. 720 conv. legge 19 dicembre 1984, n. 863, art. 3, comma 15)	Ufficio IV	60	Il termine è comprensivo dell'intesa con il Min. del lavoro.
Autorizzazione a laboratori a ospitare ricerche di carattere applicativo (Legge n. 46/82, art. 4)	Ufficio IV	120	Il procedimento è sottoposto alla disciplina dell'art. 20 della legge n. 241/90.
Approvazione delibere Enti sottoposti a vigilanza ai sensi delle disposizioni statutarie ove previste	Ufficio VI	150	Il termine comprende l'esame del provvedimento sotto il profilo di legittimità e/o di merito ed eventuale richiesta di parere ad altre Amministrazioni cointeressate.
Controllo sulle delibere degli Enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero (Enti non rientranti nell'ambito di applicazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 8) (art. 29, legge 20 marzo 1975, n. 70)	Ufficio VI	90	Il termine comprende l'esame della delibera trasmessa a mezzo di raccomandata da parte dell'Ente e comunicazione degli eventuali rilievi concernenti vizi di legittimità o di merito.
Rideterminazione dotazioni organiche Enti di ricerca di cui all'art. 9, legge n. 168/89 (art. 13.4, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171)	Ufficio VI	150	Il termine comprende l'esame delle delibere adottate dagli Enti, l'acquisizione pareri di competenza da parte del Min. del tesoro, funzione pubblica e di eventuali Ministeri covigilanti.
Controllo di legittimità e di merito in ordine ai regolamenti degli Enti di ricerca non strumentali (artt. 6 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168)	Ufficio VI	60	Tempi previsti dalla legge.
Nomine organi collegiali di controllo degli Enti e rappresentanti *ministeriali in seno a organi di revisione di Enti, Consorzi,* Fondazioni (norme istitutive e/o statutarie dei singoli Enti e art. 2459 C.C.)	Ufficio VI	90	Il termine tiene conto del periodo di proroga di 45 giorni previsto dal D.L. 19 novembre 1993.
Promozione indagini ispettive presso le Università	Ufficio VI	30	
Esame risultati ispezioni ed assunzione eventuali provvedimenti conseguenti	Ufficio VI	90	
Inoltre al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei bandi di concorso di Enti pubblici	Ufficio VI	30	
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, art. 8, 10 e seguenti)	Ufficio VI		Termini previsti dalla legge.
Gestione cap. 7510 (contributi a titolo di concorso nelle spese relative ai rapporti di collaborazione ed alla costituzione di consorzi fra le Università e le altre istituzioni di ricerca pubbliche e private da regolare mediante apposite convenzioni) (art. 15, legge 11 marzo 1988, n. 67, D.M. 2 agosto 1988)	Ufficio VI	60	Il termine decorre dalla ricezione delle relazioni dell'apposita commissione di verifica per ogni singolo progetto.
Compensi e rimborsi sostenuti in favore dei componenti delle commissioni di verifica dei progetti di cui all'art. 15, legge 11 marzo 1988, n. 67 e D.M. 2 agosto 1988 - cap. 7510	Ufficio VI	60	
Rilascio di attestazioni di incarichi svolti in organi collegiali di controllo di Enti, in commissioni, comitati, gruppi di lavoro, ecc., ricadenti nell'ambito di competenza specifica dell'ufficio	Ufficio VI	30	
Apposizione di visti su distinte azioni in possesso di istituzioni scientifiche (art. 10-*bis*, legge 29 dicembre 1962, n. 1745, aggiunto con D.L. 21 febbraio 1967, n. 22)	Ufficio VI	30	

DIPARTIMENTO RELAZIONI INTERNAZIONALI

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	*NOTE*
Assegnazioni borse studio Erasmus (Del. Consiglio CEE n. 87/327 del 15 giugno 1987) Esame domande ed autorizzazione all'assegnazione della borsa	Ufficio I	60	
Assegnazioni alle Università per stipule convenzioni con Università di Paesi stranieri (D.P.R. n. 382/80, art. 91, D.I. 10 febbraio 1988)	Ufficio I		
Esame richiesta finanziamenti ed autorizzazione alla stipula di convenzioni	Ufficio I	90	L'esame viene effettuato da una Commissione composta da docenti universitari.
Emissione ordinativo direttivo	Ufficio I	30	I termini indicati fanno salvi i tempi procedimentali a carico di soggetti ed organi esterni all'Ufficio.
Concessione contributi per iniziative di cooperazione internazionale	Ufficio I	60	
Ammissione agli interventi della legge n. 46/1982 di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria (Legge 13 febbraio 1987, n. 22, D.M 19 settembre 1991)	Ufficio II	240	Partecipano al procedimento: - IMI (Istituto Mobiliare Italiano); - Commissione Tecnico-Consultiva.

SERVIZIO PER IL SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	*NOTE*
Fornitura di beni e servizi. Norme generali di contabilità di Stato e Regolamento per i servizi in economia del M.U.R.S.T. (D.P.R. n. 354 del 12 luglio 1991)	Ufficio II		Il termine totale non è comprensivo dei tempi occorrenti all'U.T.E. per il parere di congruità e per il collaudo.
- esame richiesta sotto il profilo della necessità e compatibilità finanziaria		30	
- trattativa privata		40	
- richiesta parere di congruità U.T.E.		10	
- ordinazione e consegna		40	
- richiesta collaudo U.T E		10	
- trasmissione fatture per liquidazione al Dipartimento competente compresa la presa in carico dei beni - emissione mod. 130 PGS		145	Totale.
Acquisizione beni e servizi per asta pubblica o licitazione privata secondo norme C.E.E.:	Ufficio II		
- richiesta parere al Consiglio di Stato		90	
- pubbl. del bando di gara		30	
- esame delle richieste di partecipazione		20	
- invito a produrre offerte		40	
- invio offerte delle ditte		60	
- esame delle offerte e aggiudicazione		5	
- stipula contratto e registrazione		60	
- termini per effettuare la fornitura o i servizi		60	
- collaudo della fornitura o servizi		90	
- presa in carico fornitura		20	
- pagamento fatture		90	
		565	Totale.
- pagamento fatture spese minute	Ufficio I	30	
- pagamento fatture facchinaggio	Ufficio I	30	
- acquisto carburante e riparazione auto	Ufficio I	30	

SERVIZIO PER IL SUPPORTO AGLI ORGANI COLLEGIALI

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Rinnovo Consiglio Universitario Nazionale (art. 10, legge 19 novembre 1990, n. 341)	Ufficio I	180	Elezioni componenti e designazione rappresentanti istituzioni esterne al Ministero.
Rinnovo Consiglio Nazionale Scienza e Tecnologia (D.P.R. 6 agosto 1990, n. 282)	Ufficio I	240	Elezioni componenti e designazione rappresentanti istituzioni esterne al Ministero.
Rinnovo Consiglio Ricerche Astronomiche (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, art. 2)	Ufficio I	210	Designazione terna da parte del C.U.N. - Elezione componenti.
Rinnovo Consiglio Nazionale Geofisico (D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163, art. 2)	Ufficio I	210	Designazione terna da parte del C.U.N. - Elezione componenti e designazione degli esperti da parte di Enti del settore.
Corresponsione anticipi indennità di missione ai componenti degli Organi Collegiali del Ministero (CUN, CNST, CRA e CONAG) nonché di Consigli, Comitati e Commissioni di studio	Ufficio contabilità	30	
Liquidazione indennità di missione ai componenti degli Organi Collegiali del Ministero	Ufficio contabilità	90	
Corresponsione di gettoni di presenza ai componenti di Consigli, Comitati e Commissioni del Ministero	Ufficio contabilità	90	

SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Attribuzione codice iscrizione Anagrafe Nazionale delle Ricerche (art. 64, D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382)	Ufficio I		
- richiesta iscrizione - assegnazione codice provvisorio - invio scheda dati statistici		30	
- restituzione scheda - assegnazione codice definitivo		30	

SERVIZIO PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Autorizzazione agli acquisti immobiliari Enti di ricerca, accettazione liberalità (mortis causa et inter vivos) (art. 17 C.C., art. 5, dis. att. C.C.)	Ufficio I	360	Il termine è comprensivo di pareri di: Prefettura competente. Avvocatura Generale dello Stato, Consiglio di Stato.
Approvazione bilanci di previsione Enti di ricerca (artt. 6, 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168) - artt. dall'1 al 29 D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 - regolamento interno all'Ente - legge ASI, ENEA - art. 30, legge 20 marzo 1975, n. 70)	Ufficio I	60	
Approvazione conti consuntivi Enti (artt. 6, 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168) - D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 dall'art. 32 al 39 - art. 30, legge 20 marzo 1975, n. 70 - leggi istitutive Enti)	Ufficio I	90	

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	*NOTE*
Approvazione variazioni di bilancio degli Enti (artt. 6, 7 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168 - D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, art. 11 - leggi istitutive Enti - regolamenti interni Enti)	Ufficio I	45	
Ispezioni amministrativo-contabili nei confronti Enti ricerca (art. 13, legge 9 maggio 1989, n. 168)	Ufficio I	120	
Controllo di legittimità e di merito sui regolamenti degli Enti di ricerca non strumentali (artt. 6 e 8, legge 9 maggio 1989, n. 168)	Ufficio I	60	Termini previsti dalla legge.
Riconoscimento personalità giuridica ad Enti (Associazioni e Fondazioni) (art. 12 C.C. - art. 2 disp. att. C.C.)	Ufficio II	270	I termini sono comprensivi dell'acquisizione dei pareri dei Ministeri interessati e parere Cons. Stato.
Scioglimento delle Fondazioni (art. 25 C.C.)	Ufficio II	270	
Estinzione e revoca delle persone giuridiche (art. 27 C.C. e art. 10 disp. att. C.C.)	Ufficio II	360	
Approvazione e modifiche statuti ed atti costitutivi consorzi (Legge 21 maggio 1981, n. 240 D.M. 1 settembre 1989 - art. 2618 C.C.)	Ufficio II	120	I termini sono comprensivi dell'esame deliberazione dell'assemblea degli Enti, di eventuali richieste interlocutorie a Enti pubblici e privati o a Ministeri e dell'atto di approvazione.
Approvazioni modifiche statutarie adottate da associazioni e fondazioni (art. 16 C.C., art. 4 disp. att. C.C.)	Ufficio II	210	I termini sono comprensivi dell'invio di istanza di approvazione dell'Ente tramite Min. Interno, dei pareri: Min. tesoro, industria o altro Ministero e Consiglio di Stato. È altresì comprensivo il D.M. di approvazione.
Nomina o designazione rappresentanti MURST o di altri Ministeri in seno a organi di revisione o sindacali di Enti (Norme istitutive Enti - disposizioni statutarie singoli Enti - art. 2459 C.C.)	Ufficio II	90	I termini sono comprensivi di: proposta di designazione o nomina, predisposizione provvedimento nomina o designazione, trasmissione provvedimento a Ente e all'interessato. Il suddetto termine è altresì comprensivo del termine di proroga (45 giorni) a cui sono soggetti gli organi di controllo degli Enti ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.
Nomina rappresentanti MURST o di altre Amministrazioni nei Consigli di amministrazione nei Comitati o in altri organi collegiali (norme istitutive Enti - disposizioni statutarie singoli Enti - art. 2459 C.C.)	Ufficio II	90	Il termine è comprensivo di: richiesta ed acquisizione delle designazioni alle Amministrazioni interessate, proposta designazione del rappresentante/i ministeriale, predisposizione provvedimento di costituzione dell'organo, comunicazione provvedimento all'Ente alle altre Amministrazioni e all'interessato. Il suddetto termine è altresì comprensivo del termine di proroga (45 giorni) a cui sono soggetti gli organi di amministrazione attiva e consultivi ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.
Controllo delle delibere degli Enti pubblici (non rientranti tra quelli indicati dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 8) che adottano o modificano la consistenza organica, il numero degli uffici ecc. (art. 29, legge 20 marzo 1975, n. 70)	Ufficio II	180	Il termine è comprensivo dell'esame della delibera e comunicazione eventuali rilievi relativi a vizi di legittimità o di merito e della nuova deliberazione ed approvazione.

PROCEDIMENTO - CONTENUTO FONTE NORMATIVA	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Rideterminazione dotazioni organiche Enti di ricerca (art. 9, legge 9 maggio 1989, n. 168; art. 13, punto 4, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171)	Ufficio II	150	Il termine è comprensivo di: esame delle delibere adottate dagli Enti, acquisizione pareri Min. tesoro, funz. pubbl. e altri Ministeri concertanti, emanazione provvedimento.
Nomina presidenti di Enti di ricerca (legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 3; legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 29; legge 30 maggio 1988, n. 186, art. 9, legge 24 gennaio 1978, n. 14)	Ufficio II	120	Il termine è comprensivo dell'acquisizione della deliberazione delle Commiss. Parlam. e della deliberazione del Consiglio dei Ministri e tiene conto del termine di proroga (45 giorni) a cui sono soggetti gli organi di controllo degli Enti ex art. 3 del D.L. 19 novembre 1993.
Rilascio attestazioni incarichi svolti in organi collegiali, di controllo degli Enti, in commissioni, comitati, gruppi di lavoro	Ufficio II	30	
Nomina dirigenti generali Enti di ricerca (art. 7, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68: - art. 17, D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171 - art. 13, D.L. 3 febbraio 1993, n. 29)	Ufficio II	120	Il termine è comprensivo del parere dei Ministeri di concerto con gli enti, della emanazione del D.P.C.M. e della comunicazione all'interessato.
Convenzioni tra Enti (legge 2 marzo 1963, n. 283, art. 6 - D.M. 26 luglio 1967, art. 3)	Ufficio I e Ufficio II	90	Il termine comprende: la deliberazione Ente e richiesta autorizzazione, l'esame deliberazione, il parere dei Ministeri interessati e la nota di autorizzazione.
Esame e verifica delle relazioni degli organi di controllo (revisori e sindaci) ed eventuali interventi a seguito di rilievi	Ufficio I e Ufficio II	60	
Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, artt. 8, 10 e seguenti)	Ufficio II		I termini sono previsti dalla legge.
Ricorsi giurisdizionali promossi da dipendenti di Enti (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034)	Ufficio II		I termini sono previsti dalla legge.
Risposte quesiti da parte di Enti	Ufficio II	60	

SERVIZIO PER IL PERSONALE

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Rilascio stati matricolari D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Ufficio I	30	
Rilascio attestati di servizio D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Ufficio I	30	
Rilascio copie decreti ordini di servizio, atti giuridico-economici e di quiescenza D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Ufficio I	30	
Rilascio copie e documentazione dei servizi interni D.P.R. 3/1957	Ufficio I	30	
Rettifica generalità	Ufficio I	30	
Pareri all'Avvocatura su ricorsi che rivestono carattere di generalità presentati da personale statale	Ufficio I	60	
Autorizzazione lavoro part-time	Ufficio II	60	Dalla adozione delle determinazioni.
Concessione cumulo permessi sindacali	Ufficio II	30	Dalla data ricevimento nulla osta Dip. Funzione Pubblica.
Autorizzazione permessi straordinari per frequenza corsi di studio	Ufficio I	60	
Sussidi a favore del personale	Ufficio I	30	Della deliberazione dell'apposito Comitato.
Pratiche creditizie (ENPAS) D.P.R. n. 266/1987	Ufficio I	90	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine giorni	*NOTE*
Concorsi pubblici:			
- esame domande e nomina commissione esaminatrice	Ufficio I	120	Dalla scadenza termine presentazione domande.
- adempimenti commissione	Ufficio I	140	
- approvazione graduatoria		60	
- nomina vincitori		90	
Prove selettive ex legge n. 56/87			
- esame domande, predisposizione graduatoria e nomina commissione esaminatrice	Ufficio I	180	
- adempimenti commissione		300	
- approvazione graduatoria idonei		90	
- nomina vincitori		90	
Conferma in ruolo termine periodo di prova D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Ufficio I	60	
Assunzione categorie protette legge n. 482/1968			
- nomina	Ufficio I	150	
- risposta negativa		30	
Concorsi a dirigente:			
- esame domande e nomina commissione esaminatrice	Ufficio I	130	Dalla scadenza termine presentazione domande.
- adempimenti commissione		140	
- approvazione graduatoria		90	
- nomina vincitori		90	
Riammissione in servizio Art. 132, D.P.R. n. 3/57	Ufficio I	180	Dalla domanda.
Collocamento fuori ruolo Art. 310, D.P.R. n. 3/57	Ufficio I	90	
Collocamento fuori ruolo Legge 27 luglio 1962, n. 1114	Ufficio I	180	
Comando personale MURST presso altre amministrazioni D.P.R. n. 3/57, art. 56 D.P.R. n. 1077/1970, art. 34	Ufficio I	180	Il termine comprende adempimenti Consiglio Amministrazione decreto interministeriale.
Passaggio da o ad altra Amministrazione Art. 199, D.P.R. n. 3/57	Ufficio I	180	
Passaggio da ruolo ad altro dell'Amministrazione Art. 200, D.P.R. n. 3/57	Ufficio I	180	
Mobilità ex D.P.C.M. n. 325/1988:			
- esame domande e nomina commissione esaminatrice	Ufficio I	130	
- adempimenti commissione		300	
- approvazione graduatoria, nomina vincitori	Ufficio I	140	
Assunzione cassaintegrati Legge n. 460/1992	Ufficio I	90	Dalla ricezione decreto Presidente Consiglio.
Assunzioni di personale proveniente da amministrazioni o enti soppressi in virtù di speciale disposizione di legge	Ufficio I	120	
Collocamento aspettativa per:			
- servizio leva, art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Ufficio I	90	
- servizio leva art. 67, comma 1, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3			
- chiamata alle armi in tempo di pace art. 38, comma 1, D.P.R. n. 3/57 art. 67, stesso D.P.R. per periodo eccedente due mesi			
- infermità artt. 66, 68, D.P.R. n. 3/57 artt. 30, 31, 32 e 34, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686			
- motivi di famiglia art. 69, D.P.R. n. 3/57			
- cure termali			

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
- mandato sindacale artt. 45-46, legge n. 249/1968 - mandato parlamentare - mandato enti territoriali autarchici - ricongiungimento coniuge estero D.P.R. n. 18/1967 - ricongiungimento coniuge militare Legge n. 100/1987	Ufficio I	90	
Proroga eccezionale di aspettativa art. 70, D.P.R. n. 3/1957	Ufficio I	90	
Concessione congedo straordinario per: - gravi motivi art. 37, 41, D.P.R. n. 3/57 legge 11 novembre 1983, n. 638 - matrimonio - per motivi di studio - cure di invalidità - richiamo alle armi - Legge n. 1204/1971, astensione maternità - dottorato di ricerca legge 13 agosto 1984, n. 476	Ufficio I	90	
Mutamento mansioni per inidoneità fisica art. 29, D.P.R. n. 266/1987	Ufficio I	140	
Cessazione dal servizio per raggiunti limiti età art. 4, T.U. n. 1092/1973; D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748; Legge 11 luglio 1980, n. 312	Ufficio I	130	
Cessazione dal servizio per dimissioni art. 124, 125, D.P.R. n. 3/57; D.P.R. n. 1092/78; art. 54, D.P.R. n. 3/57	Ufficio I	120 120	Dalla presentazione della domanda.
Cessazione dal servizio decadenza dal servizio art. 126, 127, D.P.R. n. 3/57; D.P.R. n. 1092/1978; D.P.R. n. 748/1972; Legge n. 312/1980	Ufficio I	120	
Cessazione dal servizio per decesso	Ufficio I	30	
Dispensa motivi salute fino ad accertamento sanitario	Ufficio I	30	
Provvedimento conclusivo	Ufficio I	130	Dal ricevimento giudizio della C.M.O.
Dispensa per insufficiente rendimento	Ufficio I	140	
Decadenza dall'impiego art. 127, D.P.R. n. 3/57	Ufficio I	140	
Cessazione dal servizio per passaggio ad altra amministrazione	Ufficio I	130	
Trattenimento in servizio D.L. n. 503/1992	Ufficio I	90	
Collocamento a riposo dipendenti trattenuti in servizio	Ufficio I	120	
Ricongiunzione dei servizi privati legge 7 settembre 1979, n. 29	Ufficio I	180	
Computo servizi pubblici ai fini pensionistici	Ufficio I	150	
Riscatto periodo studi universitari a fini di pensione	Ufficio I	180	
Riscatto periodi utili a fini di buonuscita	Ufficio I	130	
Liquidazione trattamento quiescenza ordinario: - pensione provvisoria - pensione definitiva	Ufficio I	120 120	
Liquidazione trattamento pensione privilegiata	Ufficio I	120	
Adempimenti finalizzati alla liquidazione indennità buonuscita	Ufficio I	90	
Trattamento di quiescenza in luogo di pensione con costituzione posizione assicurativa INPS	Ufficio I	150	

PROCEDIMENTO	Unità organizzativa	Termine giorni	NOTE
Riconoscimento dipendenza da causa di servizio di infermità o aggravamento:			
- esame istanza e adempimenti conseguenti fino alla richiesta di parere alla C.M.O.	Ufficio I	150	
- provvedimento conclusivo		150	Dal ricevimento parere della C.M.O.
Riconoscimento menomazione indennizzabile con equo indennizzo o pensione privilegiata:	Ufficio I		
- esame istanza e predisposizione adempimenti relativi fino a richiesta parere C.P.P.O.	Ufficio I	90	
- dal ricevimento parere C.P.P.O. alla emanazione del provvedimento conclusivo	Ufficio I	90	
Determinazione trattamento economico fondamentale	Ufficio I	180	
Conguagli stipendiali e relativa liquidazione	Ufficio I	180	
Trattamento economico accessorio	Ufficio I		
- compenso lavoro straordinario		60	
- conguagli		60	
- compenso incentivante		60	
- compenso art. 14 legge 245/1990 dalla controfirma del Ministro funzione pubblica		45	
- parcelle accertamenti sanitari		45	
- spese per cure		45	
- liquidazione equo indennizzo	Ufficio I	30	
- rimborsi oneri personale comandato da vari enti	Ufficio I	180	
Versamento contributi previdenziali e/o assistenziali a favore di vari enti	Ufficio I	180	
Criteri generali scrutinio merito comparativo art. 38, D.P.R. n. 1077	Ufficio II	90	
Nota di demerito art. 18, legge n. 312/1980	Ufficio I	90	
Procedimento disciplinare (esclusa censura) artt. dal 78 al 123, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3	Ufficio I	120	
Adempimenti istruttori atti da sottoporre ad esame del Consiglio di amministrazione	Ufficio II	60	
Trasmissione delibere Consiglio amministrazione agli uffici competenti ad emanare i provvedimenti	Ufficio II	30	

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a documenti amministrativi).

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

«Art. 4. — 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale nonché dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di «regolamento» sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota al titolo.

Note all'art. 3

— Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990:

«Art. 7. — 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato con le modalità previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari».

«Art. 8. — 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'Amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazionemedesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

«Art. 18. — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme:

«Art. 2 *(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)*. — La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20».

«Art. 10 *(Accertamenti d'ufficio)*. — La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

Nota all'art. 4:

— Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note all'art. 3.

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 241/1990 è il seguente:

«Art. 10. — 1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

Nota all'art. 6:

— Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della citata legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente all'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli Organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

«Art. 17. — 1. Ove per disposizioni espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16».

Nota all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 16, commi 1 e 4, e 17 della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990:

«Art. 6. — 1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione».

— La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

95G0285

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(7651393) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 2.800